

Io nego una tale asserzione perchè il Codice di commercio prescrive che l'assicurazione sia fatta per iscritto; e questa è già una forma. Questo non è dunque un contratto semplicemente consensuale, non è un contratto che debba farsi verbalmente, ma bensì per iscritto. Ora, a questa forma che cosa aggiungiamo noi per assicurare l'esazione della tassa? Aggiungiamo la prescrizione che quello scritto sia spedito dall'amministrazione, alla quale si affida la riscossione della tassa. Nè con questo facciamo una novità.

Infatti, potrà venire in capo ad un negoziante di dire essere per lui una grandissima soggezione lo staccare questa polizza da un'amministrazione legale?

Io non vedo che in ciò possa trovarsi soggezione o difficoltà. Quindi non sta ciò che diceva il deputato Deforesta che qui si stabilisce una forma, perchè dico che la forma è già stabilita dal Codice di commercio, e qui non si fa altro che aggiungere una formalità alla forma già esistente.

Quindi io credo che, aspettando il tempo in cui sia dimostrato al paese che bisogna entrare nel sistema inglese preconizzato dal deputato Bonavera, e stabilito essere d'uopo per ogni difetto di pagamento pronunziare la nullità dei contratti, possiamo veramente applicare questa massima, la quale, come già osservava giustamente lo stesso onorevole relatore, già trovasi introdotta nella nostra legislazione, e che non pare abbia prodotto inconveniente di sorta. Quindi io credo che il miglior modo di assicurare il pagamento di questa tassa, ed anche di accertare viemmeglio l'esistenza di quei contratti vitalizi che la Camera ha testè dispensato dall'obbligo dell'atto pubblico, sia quello di accettare l'emendamento ora proposto dalla Commissione.

FARINA PAOLO. L'onorevole preopinante, onde combattere le ragioni molto opportunamente addotte dal deputato Deforesta, si sforzò di provare che il bollo è una forma di contratto, perchè realmente la formalità, cui sono assoggettate le associazioni d'assicurazioni marittime, non è che un bollo, e che questo bollo venga rilasciato piuttosto da una compagnia che da un'altra, piuttosto da un corpo dipendente direttamente dallo Stato e da esso stipendiato, che dalla Camera di commercio, non toglie la natura unica del bollo che ha lo stampiglio che si dà per stabilire le contrattazioni delle assicurazioni marittime.

Egli è evidente che non calzano nè punto nè poco le ragioni che ha voluto addurre l'onorevole preopinante. La forma nei contratti è richiesta per motivi d'ordine pubblico, ed è per questi motivi che è richiesta la pubblicazione degli atti delle società commerciali, giacchè chi va a contrattare colle società stesse, deve sapere quali sono i fondi coi quali possono rispendere agli impegni che contraggono, quali sono le condizioni alle quali sono le società vincolate, tutto insomma quel complesso di circostanze che può far sì che egli possa giudicare opportunamente e con cognizione di causa della solvibilità delle società commerciali medesime. Ma cosa ci ha da fare tutto questo col bollo delle polizze d'assicurazione marittima?

Si è molto male a proposito addotto l'esempio del contrabbando. Chi si espone a fare il contrabbando può perdere la merce, e questo va benissimo; ma l'immoralità proveniente da questa legge dipende da che uno dei contraenti si prevale di questa nullità nella legge prescritta per defraudare l'altro dell'obbligazione che egli aveva verso di lui contratta. Qui sta l'immoralità, e non vi ha in questo caso parità di circostanze col contrabbando; perchè il contrabbandiere sa che si espone a perdere la propria merce, e se la perde subisce il meritato castigo; ma nel nostro caso è un terzo che profitta

di un errore commesso dal primo. In questo caso adunque vi è vera immoralità, perchè uno lucra sulla contravvenzione commessa alla legge civile.

L'unica ragione che si adduce è che, statuendo questa nullità, si percepirà di più dall'erario. Questa ragione ha un certo valore; ma quando la si voglia sostenere, non si deve fare alcuna eccezione, e si deve stabilire generalmente. Se questa legge si fosse stabilita generalmente per tutti i bolli, io non l'approverei perchè troverei sempre esorbitante la pena, ma almeno la ravviserei conforme al complesso delle leggi dello Stato.

Ma qui si stabilisce una vera eccezione odiosa per una speciale contravvenzione, mentre per tutte le altre si lascia in balla di violare la legge senza incorrere nella nullità.

Se si vuole avvisare semplicemente alla rendita, allora io dirò che, se noi obblighiamo tutti i chirografi, tutte le ricevute particolari ad essere bollate sotto pena di nullità, sicuramente questo frutterà molto maggiormente alle casse dello Stato.

Quando venne discussa la legge sul bollo, vi fu chi nella Camera proponeva la nullità, ma questa proposta non venne accettata, perchè la Camera la trovò immorale.

Io qui cito la decisione della Camera, e non l'opinione particolare di tale o di tal altro deputato, come faceva l'onorevole relatore; io cito la decisione della Camera, la quale, non ostante che fosse persuasa che, dichiarando nulle le cambiali non bollate, nulli i chirografi non fatti in carta bollata, avrebbe il Governo percepita una somma molto maggiore: però assolutamente questa nullità non volle prescriverla. Ora dunque, se la Camera non la prescrisse nei casi in cui la nullità avrebbe fruttato molto di più, forse dieci volte di più di quello che può rendere la prescrizione attuale, io non vedo motivo per cui si debba in questo caso deviare da quelle norme di giustizia, che ha nell'altro caso seguito, e che ha seguito non ostante che l'utile fosse molto maggiore di quello che possa ottenere dalla disposizione che attualmente si propone; mentre garantendo la percezione del diritto con tutti quei mezzi accessori che sono indicati nei successivi articoli della legge, abbiamo già quasi la certezza che le contravvenzioni non potranno aver luogo.

Che se poterono avvenire in addietro, siccome accennò l'onorevole deputato Astengo, il motivo per cui allora seguirono si era che le disposizioni d'allora erano talmente viziose che le contravvenzioni venivano quasi agevolate dalle disposizioni della legge medesima. Ora questi pericoli sono evitati colle disposizioni degli articoli successivi della legge attuale.

Non vi ha dunque alcun motivo per sancire adesso una legge contraria semplicemente a questo genere di contratti, quando la Camera non volle farla per tutti gli altri contratti che potevano riescire allo Stato molto più proficui che questo.

Io quindi appoggio l'emendamento proposto dal deputato Astengo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Astengo.

ASTENGO. Mi permetta la Camera di aggiungere ancora poche parole in risposta ad alcuni argomenti addotti dall'onorevole relatore della Commissione e dal deputato Galvagno.

L'onorevole relatore ha detto che chi vuole il fine vuole i mezzi. Prendendo questo argomento in tutta l'estensione che egli volle attribuirgli, siccome la pena del carcere non basta ad impedire i furti, e la pena della morte sarebbe più efficace, ne seguirebbe secondo lui che tutti i furti dovrebbero